

## REGOLAMENTO (CE) N. 503/97 DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 1997

che modifica il regolamento (CE) n. 1600/95 relativo alle modalità di applicazione del regime di importazione e all'apertura di contingenti tariffari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3 e l'articolo 16, paragrafi 1 e 4,

considerando che il regolamento (CE) n. 1600/95 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2325/96<sup>(4)</sup>, prevede, per le importazioni in provenienza dalla Svizzera nel quadro dell'accordo speciale concluso tra tale paese e la Comunità, l'applicazione del regime del certificato IMA-1 (Inward Monitoring Arrangement Certificate); che, a causa di difficoltà amministrative, tale regime non ha funzionato in maniera adeguata e di conseguenza è necessario sostituirvi un regime basato esclusivamente sul titolo di importazione comunitario; che è pertanto opportuno adattare il regolamento in esame;

considerando che nell'allegato 7 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 480/97 della Commissione<sup>(6)</sup>, sono modificati alcuni numeri d'ordine; che è opportuno adattare i codici corrispondenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1600/95 è modificato come segue:

1) il testo dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 3*

I formaggi classificati ai codici NC 0406 20 10, da 0406 90 02 a 0406 90 06 e 0406 90 19 sono soggetti

alla presentazione di un certificato IMA 1 conforme ai requisiti di cui al titolo IV, o eventualmente, di un certificato rilasciato conformemente all'articolo 22 bis.

Il codice NC 0406 90 01 riguarda unicamente i formaggi importati da paesi terzi.»

2) è inserito il seguente articolo:

*«Articolo 22 bis*

1. Il presente articolo si applica alle importazioni in provenienza dalla Svizzera, in deroga al disposto dell'articolo 22.

2. Le domande di titolo e i titoli recano:

- nella casella 15, la descrizione dettagliata del prodotto come indicato all'articolo 13, lettera d),
- nella casella 16, il codice NC del prodotto, di cui all'allegato IV.

3. La domanda di titolo e il titolo recano:

- nella casella 20, una delle seguenti diciture:
  - Regolamento (CE) n° 1600/95, artículo 22 bis
  - Forordning (EF) nr. 1600/95, artikel 22a
  - Verordnung (EG) Nr. 1600/95, Artikel 22bis
  - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1600/95, άρθρο 22α
  - Article 22bis of Regulation (EC) No 1600/95
  - Règlement (CE) n° 1600/95, article 22 bis
  - Regolamento (CE) n. 1600/95, articolo 22bis
  - Verordening (EG) nr. 1600/95, artikel 22bis
  - Regulamento (CE) n° 1600/95, artigo 22bis
  - Asetus (EY) N:o 1600/95, artikla 22bis
  - Förordning (EG) nr 1600/95, artikel 22bis;
- nella casella 24, l'aliquota del dazio applicabile.

4. Il titolo d'importazione è rilasciato soltanto se la domanda è corredata:

- di una dichiarazione scritta del richiedente che conferma che sono rispettati i prezzi minimi indicati nell'allegato IV;
- di un impegno scritto del richiedente di fornire, su richiesta delle autorità competenti, eventuali informazioni e documenti giustificativi supplementari da esse ritenuti necessari per dimostrare il rispetto del prezzo minimo e di accettare eventuali controlli contabili effettuati da dette autorità.

In caso di mancato rispetto del prezzo minimo, il dazio riscosso è pari al dazio applicabile all'importazione fissato nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, maggiorato del 25 %.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.

(3) GU n. L 151 dell'1. 7. 1995, pag. 12.

(4) GU n. L 316 del 5. 12. 1996, pag. 11.

(5) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

(6) GU n. L 75 del 15. 3. 1997, pag. 9.